

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.
Montebelluna TV

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di installazione/sostituzione di misuratori idrici e prestazioni accessorie — CIG LOTTO 2 AREA OVEST: B858DEBB55. Presa d'atto del verbale della Commissione giudicatrice del 14.07.2026 di accertamento e rettifica di errore materiale nel foglio di calcolo dei punteggi. Sostituzione della graduatoria del Lotto 2. Archiviazione del sub-procedimento di verifiche preliminari nei confronti di Easy Servizi S.r.l. e avvio delle verifiche nei confronti del nuovo primo classificato Consorzio Servizi Qualificati. Adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTA la determinazione del sottoscritto RUP IDM n. 108 del 28.10.2025, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice composta da Geom. Giorgio Feltrin (Presidente), Deborah Simeoni (Commissario) e Michela Forner (Commissario);

VISTI i verbali delle sedute del seggio di gara e della Commissione giudicatrice, da ultimo il verbale del 29.04.2026 con il quale è stata formulata la graduatoria dei concorrenti per tutti i lotti della procedura;

VISTA la comunicazione dell'Ufficio Gare e Appalti del 06.07.2026, trasmessa a mezzo posta elettronica, con la quale è stato segnalato alla Commissione giudicatrice un errore materiale nel foglio di calcolo Excel denominato «COMMISSIONE», relativo al Lotto n. 2 – Area Ovest (CIG: B858DEBB55), consistente nell'assenza delle formule di calcolo della media dei punteggi nelle celle I36, I51 e I81 del foglio «lotto 2»;

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice del 14.07.2026, 7ª seduta, con il quale la Commissione — riunitasi a seguito della segnalazione del 06.07.2026 — ha:

- accertato l'errore materiale riscontrato, consistente nell'omesso inserimento della formula di calcolo della media dei punteggi attribuiti dai tre commissari nelle celle I36, I51 e I81 del file «COMMISSIONE», nelle quali era presente il valore numerico assoluto «1» quale mero segnaposto;
- verificato la corrispondenza delle formule ripristinate nel file «COMMISSIONE_REV» ai criteri matematici previsti dal disciplinare di gara;
- fatto proprio il ripristino delle formule e proceduto al ricalcolo dei punteggi relativi al Lotto n. 2 – Area Ovest;
- approvato la nuova graduatoria del Lotto 2, che sostituisce quella risultante dal verbale del 29.04.2026 limitatamente al medesimo lotto;
- dichiarato espressamente che l'operazione costituisce mera rettifica aritmetica di un errore materiale di calcolo, senza alcuna rivalutazione delle offerte tecniche o economiche né alcun nuovo esercizio di discrezionalità tecnica;

PREMESSO che:

- l'errore riscontrato è di natura esclusivamente tecnica e riconducibile a un'anomalia del foglio elettronico utilizzato per l'elaborazione dei punteggi;
- la correzione è consistita in una mera operazione aritmetica di ripristino delle formule previste dal disciplinare e di ricalcolo dei punteggi sulla base dei dati già acquisiti, senza alcuna modifica dei giudizi, delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dai singoli commissari in sede di esame delle offerte;
- nessun provvedimento di aggiudicazione è stato ancora adottato per il Lotto n. 2, né sono state adottate determinazioni conclusive nei confronti di alcun operatore economico;
- la graduatoria formulata con il verbale del 29.04.2026 costituisce atto endoprocedimentale a effetti instabili e interinali, inidoneo a consolidare posizioni giuridiche definitive in capo ai concorrenti;

CONSIDERATO IN DIRITTO quanto segue.

Sulla natura dell'errore e sul potere di rettifica.

L'errore riscontrato — alterazione accidentale di una formula matematica nel foglio di calcolo, con conseguente produzione di un risultato numerico difforme da quello che si sarebbe ottenuto applicando correttamente i criteri del disciplinare — costituisce errore materiale di calcolo in senso tecnico-giuridico. La giurisprudenza amministrativa ha precisato che l'errore materiale consiste nella mera errata trasposizione nel provvedimento della volontà dell'amministrazione, senza coinvolgere l'accertamento dei presupposti dell'agire amministrativo, l'interpretazione della disciplina applicabile o l'esercizio della discrezionalità (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 4 giugno 2020, n. 3537).

Nel caso di specie i criteri valutativi erano predeterminati dal disciplinare; la formula era univocamente stabilita; l'errore ha determinato una traslazione meccanica di numeri scorretti nella graduatoria, senza alcuna diversa valutazione discrezionale né rivalutazione delle offerte. La riconoscibilità dell'errore è obiettiva, poiché il confronto tra la formula del disciplinare e quella alterata del foglio Excel evidenzia immediatamente la divergenza.

La correzione di un errore materiale siffatto costituisce attività vincolata e giuridicamente doverosa, non meramente facoltativa. L'art. 1 del Codice (principio del risultato) impone il perseguimento del miglior rapporto qualità/prezzo con la massima tempestività e la corretta applicazione delle regole competitive: aggiudicare sulla base di una graduatoria errata violerebbe tale principio fondamentale. L'art. 2 (principio della fiducia) valorizza l'autonomia decisionale dei funzionari nella scelta corretta. La mera correzione di errori materiali non implica alcuna ponderazione di interessi, non essendo configurabile un'esigenza pubblica alla conservazione di un atto a contenuto errato: l'interesse pubblico alla rettifica è insito nella permanente lesione dell'interesse a scegliere l'offerta effettivamente migliore e dei soggetti partecipanti illegittimamente posposti in graduatoria.

Sulla distinzione rispetto all'autotutela decisoria.

La rettifica di un errore materiale intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione non costituisce esercizio del potere di autotutela in senso proprio, che presuppone un provvedimento efficace da rimuovere ex art. 21-*nonies* della L. 241/1990, bensì il naturale completamento dell'attività endoprocedimentale che conduce alla formazione della graduatoria finale. Né è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990, trattandosi di attività priva di margini di discrezionalità il cui esito è aritmeticamente predeterminato (cfr. Cons. Stato, sent. n. 9144/2022; TAR Lazio, sent. n. 22317/2025).

Sulla tutela dell'affidamento.

L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 riconosce che anche prima dell'aggiudicazione sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo. Tuttavia, l'affidamento del partecipante a una gara pubblica è qualificabile come legittimo e giuridicamente tutelabile solo quando sia intervenuta l'aggiudicazione, che costituisce il punto di emersione dell'affidamento ragionevole. Di contro, deve negarsi analoga portata all'aggiudicazione provvisoria o alla proposta di aggiudicazione, atti endoprocedimentali a effetti instabili e interinali, inidonei a determinare un affidamento qualificato (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 3 febbraio 2022, n. 778; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 14 aprile 2023, n. 1235; Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2274). A maggior ragione, la mera graduatoria — nel caso di specie peraltro viziata da errore materiale — non può generare un affidamento incolpevole ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Sull'iter procedimentale.

La riconvocazione della Commissione giudicatrice per la rettifica dell'errore materiale trova fondamento nei poteri di vigilanza sul corretto svolgimento della procedura attribuiti al RUP dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e nel principio costituzionale di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. L'attività svolta dalla Commissione nella seduta del 14.07.2026 è consistita in una mera operazione aritmetica di ripristino delle formule e ricalcolo dei punteggi, senza alcun esercizio di discrezionalità tecnica né nuova valutazione delle offerte. Per tale attività di carattere non valutativo non opera il principio del collegio perfetto, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, n. 314 del 2023). Il RUP, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, ha il compito di recepire le risultanze della Commissione nella proposta di aggiudicazione. Il presente provvedimento costituisce pertanto il raccordo formale tra la rettifica tecnica e la prosecuzione della procedura verso l'aggiudicazione.

Sulle verifiche già avviate nei confronti di Easy Servizi S.r.l.

Le verifiche preliminari ex art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 sono funzionalmente preordinate all'adozione del provvedimento di aggiudicazione nei confronti dell'offerente primo classificato. Venendo meno tale presupposto per effetto della rettifica, le verifiche perdono il loro oggetto e la loro causa giuridica. Esse devono essere interrotte e il relativo sub-procedimento archiviato, dandosene formalmente atto nel presente provvedimento. Le verifiche devono essere integralmente riavviate nei confronti del nuovo primo classificato, senza che i documenti già acquisiti da Easy Servizi S.r.l. possano essere utilizzati o convertiti.

Sugli obblighi di comunicazione e pubblicità.

I principi di trasparenza (art. 1) e buona fede (art. 5) del D.Lgs. 36/2023 impongono un regime comunicativo articolato, da effettuarsi subito dopo l'adozione della presente determinazione: (i) nei confronti di Easy Servizi S.r.l., comunicazione individuale e immediata con indicazione dell'errore, della rettifica, dell'interruzione delle verifiche e del mutamento della propria posizione in graduatoria; (ii) nei confronti del nuovo primo classificato, comunicazione dell'esito del ricalcolo e dell'avvio delle verifiche; (iii) nei confronti di tutti i concorrenti del Lotto 2, informativa sulla rettifica intervenuta, in ossequio al principio di *par condicio* e alle esigenze di trasparenza. La pubblicazione degli atti sulla piattaforma di approvvigionamento digitale, in attuazione del principio di trasparenza di cui all'art. 1, comma 2, e secondo le modalità telematiche previste dagli artt. 25 e ss. del Codice, costituisce inoltre lo strumento più efficace per rendere incontestabile la natura tecnica e trasparente dell'operazione.

RITENUTO pertanto di dover:

- prendere atto del verbale della Commissione giudicatrice del 14.07.2026 e recepirne integralmente le risultanze;
- disporre la sostituzione della graduatoria del Lotto 2 con quella risultante dal verbale del 14.07.2026;
- dichiarare interrotte e prive di effetti le verifiche preliminari avviate nei confronti di Easy Servizi S.r.l. e disporre l'archiviazione del relativo sub-procedimento;
- avviare le verifiche preliminari nei confronti del nuovo primo classificato Consorzio Servizi Qualificati;
- disporre le comunicazioni e pubblicazioni conseguenti;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di approvare e recepire integralmente il verbale della Commissione giudicatrice del 14.07.2026 (7ª seduta), con il quale è stato accertato l'errore materiale di calcolo nel foglio Excel «COMMISSIONE», ripristinate le formule corrette, ricalcolati i punteggi e approvata la nuova graduatoria del Lotto n. 2 – Area Ovest (CIG: B858DEBB55).
2. che la graduatoria del Lotto n. 2 risultante dal verbale della Commissione del 29.04.2026 è sostituita, limitatamente al medesimo lotto, dalla nuova graduatoria approvata con il verbale del 14.07.2026, che costituisce il nuovo riferimento per la prosecuzione del procedimento di gara. Restano ferme le graduatorie dei Lotti nn. 1, 3 e 4 come da verbale del 29.04.2026.
3. di dare atto che la rettifica operata costituisce attività vincolata e doverosa ai sensi dell'art. 97 Cost. e dell'art. 5 del D.Lgs. 36/2023, e non provvedimento di autotutela decisoria ai sensi dell'art. 21-*nonies* della L. 241/1990, non essendo intervenuta alcuna aggiudicazione.
4. che le verifiche preliminari già avviate nei confronti di Easy Servizi S.r.l. (P.IVA/CF: 08409511212) ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 — ivi incluse la verifica del costo della manodopera, la richiesta di comprova dei requisiti e ogni altra attività propedeutica all'aggiudicazione — sono interrotte e dichiarate prive di effetti. Il relativo sub-procedimento è archiviato.
6. di provvedere a trasmettere, a mezzo portale Viveracqua e contestualmente alla pubblicazione della presente determinazione:
 - a Easy Servizi S.r.l.: comunicazione individuale della rettifica, del mutamento della propria posizione in graduatoria e dell'interruzione e archiviazione delle verifiche preliminari, con indicazione del fondamento giuridico dell'operazione e del termine per l'impugnazione;
 - a Consorzio Servizi Qualificati: comunicazione individuale dell'esito del ricalcolo, della prima posizione in graduatoria e dell'avvio delle verifiche preliminari, con richiesta della documentazione necessaria;

- a tutti i concorrenti del Lotto n. 2: informativa sulla rettifica intervenuta, con indicazione della natura materiale dell'errore e del fondamento giuridico dell'operazione.

7. di rendere disponibile, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale “Viveracqua Procurement”, in attuazione del principio di trasparenza di cui all’art. 1, comma 2, e secondo le modalità telematiche previste dagli artt. 25 e ss. del D.Lgs. 36/2023, il presente provvedimento unitamente al verbale della Commissione giudicatrice del 14.07.2026 e ai relativi allegati: «*COMMISSIONE*» e «*COMMISSIONE_REV*»; rappresentando fin d’ora che i restanti verbali, atti, dati e informazioni saranno messi a disposizione contestualmente all’aggiudicazione, come previsto dall’art. 36 del Codice.

Montebelluna, lì 14 luglio 2026

Alto Trevigiano Servizi Spa
Il Responsabile Unico del Progetto
dott. Ivan De Martin
(originale firmata agli atti)